

177.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 14 OTTOBRE 1969**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI**

INDICE			PAG.
	PAG.		
Congedi	10929	BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)	10929
Proposte di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	10929
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);		CATTANEO PETRINI GIANNINA	10938
		DE LEONARDIS	10929
		STORCHI	10943

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di venerdì 10 ottobre 1969.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Ponti, Meucci, Nucci e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

È iscritto a parlare l'onorevole De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lungo intervallo, intercorso tra il primo turno della discussione sul progetto di legge in esame, e quello attuale avrebbe dovuto fornire l'occasione per una serena meditazione sull'argomento. Giustificavano tale speranza le osservazioni, i rilievi e le indicazioni, emersi dai qualificati interventi, svolti in quest'aula, smentendo così l'ingeneroso sospetto che la nutrita serie dei discorsi dei colleghi del mio gruppo altro non fosse che un ostruzionismo strisciante diretto solo ad appesantire maliziosamente il dibattito in corso. Avevamo avuto l'impressione che la razionale e documentata esposizione dei guasti prodotti dal divorzio e della incapacità di essere rimedio a situazioni anormali oppure ad impedirne di nuove, avesse suscitato perplessità e ripensamenti. Ed invece si ha la sensazione che, al di là di fuggevoli ed isolati dubbi, permanga un puntiglio nei divorzisti che appare sempre più preconcetto e dispettoso.

E così la discussione prosegue su due binari paralleli ed incomunicabili, non esente

da un sufficiente ed ironico giudizio sul significato della nostra partecipazione.

Difatti uno degli ostacoli maggiori che impedisce ogni apertura è la diffusa convinzione che la mia parte politica abbia compiuto la sua scelta, partendo da posizioni ottuse e fideistiche, volendosi così svalutare qualsiasi apporto, anche il più sereno ed obiettivo.

E, a prescindere dalle astiose contumelie che l'onorevole Fortuna ha lanciato dalle pagine di un settimanale scandalistico e che non possono intaccare l'austera dignità di questo Parlamento e l'onorabilità dei suoi componenti, a volte questo atteggiamento assume persino un risvolto offensivo, quando si ritiene addirittura che la nostra sia una condotta ispirata a mero opportunismo elettorale e, quindi, motivata da interessi deteriori e strumentali senza una sufficiente convinzione e senza altro obiettivo che quello di assolvere ad un retorico e superficiale compito. Evidentemente non viene apprezzato il travaglio di chi profondamente crede in determinati valori e paventa l'attentato se non addirittura la distruzione di essi.

Purtroppo, queste posizioni sembrano non favorire il confronto delle tesi, rendono inutile il dibattito ed accreditano la denunziata crisi dell'istituto parlamentare non più qualificata palestra di vitale ed utile paragone. Almeno in queste occasioni, quando la materia in esame investe fondamentali strutture e modi di essere della società che possono avere, se mutati, incalcolabili ripercussioni per le future generazioni, dovrebbe verificarsi una predisposizione al vaglio attento delle diverse argomentazioni per raggiungere soluzioni vere ed obiettivamente valide. Mai come in questa circostanza sarebbe necessario un vicendevole atteggiamento aperto, senza preclusioni, senza rigide posizioni preconette, senza apriorismi manichei.

Andava e va accolto pertanto l'invito dei relatori di minoranza per un esame pacato, obiettivo ed attento, solo adottando il metodo della riflessione e dell'indagine spoglia da preconcetti o, peggio, da passionalità.

Purtroppo, però, l'atmosfera creata artificialmente nel paese influenza qui la discussione e non la rende se non apparentemente serena e disposta al confronto: in effetti essa è condotta, salvo lodevoli eccezioni, in ma-

niera intransigente ed esclusivistica. Vi sono stati solenni impegni congressuali e taluni bollettini di guerra di parte divorzista che escludono aprioristicamente ogni intesa, anzi, ogni propensione al colloquio e ogni apertura. Eppure da parte nostra vi sono stati generosi sforzi per trovare una via di uscita, respinti, purtroppo, con la disinvolta accusa di ipocrisia.

Al cospetto di tale atteggiamento si è tentati di domandarsi: quali sono le profonde ragioni che alimentano questa intransigente incomunicabilità? Si tratta forse di un'inconscia ribellione contro la classe politica cattolica che osa da molto tempo essere la principale protagonista della vita politica e sociale del paese, e così, per dirla con l'onorevole Spagnoli, « contestare il ruolo del partito che vuole dirigere uno Stato moderno », oppure di un istintivo bisogno di rivendicare contro di noi, in questa occasione, il carattere laico delle istituzioni democratiche? Se per caso fosse così, sarebbe ora di liberarsi definitivamente da tali complessi, forse inconsapevoli, perché con ripetute e costanti prove la classe politica democristiana ha dimostrato il senso dello Stato e la sua autonoma condotta politica.

Nonostante questa infruttuosa chiusura, ci permettiamo di rinnovare le nostre insistenze nel riproporre temi, argomentazioni, motivi e prospettive nella speranza di indurre gli interlocutori al dialogo, non marginale e difidente come sinora è avvenuto, ma aperto al vaglio sereno di proposizioni sincere per provocare, ci auguriamo, un giusto ripensamento. Insomma, ci dobbiamo sforzare di esplorare tutte le implicazioni che comporta l'eventuale introduzione del divorzio in Italia ed attendiamo ancora non apodittiche, bensì ragionate risposte. A tal fine non deve suscitare perplessità o stupore la circostanza che « i cattolici facciano un fronte unico così massiccio », come afferma l'onorevole Lenoci, contro il divorzio, quasi ad indicare un loro presunto atteggiamento ottuso e fideistico. A parte il fatto che i cattolici impegnati in politica vanno motivando la loro posizione solamente con argomentazioni di natura laica e non religiosa, è sufficiente invece spiegare questo atteggiamento con la semplice constatazione che, essendo unica la verità, in essa confluiscono itinerari conoscitivi disparati anche se per raggiungerla occorre una faticosa e tormentata ricerca. Quindi si va verificando che anche indagini e riflessioni di natura areligiosa confermano e ribadiscono un insegnamento di altra fonte, ma almeno

di pari dignità e di rispettabile dottrina. Tuttavia chi parla ha voluto, sia pure faticosamente, spogliarsi di radicate convinzioni, tanto nobili e forse insufficientemente testimoniate, pur di esaminare con distaccato animo il fondo del travagliato problema che ci occupa.

Nell'attenta analisi per formarsi un'opinione originale della questione ha voluto attingere a fonti prevalentemente laiche, ha voluto approfondire esperienze dirette, soffermandosi a considerare i casi particolarmente pietosi al fine di formarsi un convincimento personale e soprattutto un orientamento per portare un modesto, ma sincero, contributo al dibattito in corso.

Desidero subito dichiarare che sono arrivato alle conclusioni, che esporrò durante il mio intervento, prendendo l'avvio dall'esame dei precedenti storici e dei tentativi parlamentari di istituire il divorzio in Italia, secondo la diligente indicazione contenuta nella relazione alla proposta di legge Fortuna.

Nell'elencare quelle proposte di legge, favorevoli al divorzio, il collega Fortuna ha sottolineato le argomentazioni prospettate dai vari presentatori a sostegno delle loro tesi, dando così l'impressione che un crescendo sempre più vigoroso di consensi nel Parlamento andava guadagnando l'introduzione del divorzio. Ho potuto constatare però che tale sensazione non trova la sua conferma, se è vero che di quelle proposte cinque caddero per disinteresse del Parlamento e sette vennero respinte dopo un esame largo ed approfondito dei deputati eletti nelle varie legislature; uguale sorte toccò al disegno di legge governativo Zanardelli-Cocco Ortu, solennemente preannunziato il 20 febbraio 1902 nel discorso della corona da Vittorio Emanuele III, e che fu oggetto di particolare esame.

Per le circostanze che accompagnarono la sua presentazione, per le particolari ripercussioni suscitate, per essere stato nella nostra storia parlamentare l'unico disegno di legge governativo in materia e per l'alta preparazione ed autorità del suo relatore sarà utile, anche ai fini del presente dibattito, conoscere le ragioni del suo rigetto.

Il collega Fortuna, in maniera lapidaria, così le indica: « Relazionò su di esso l'onorevole Salandra che, con una lunga, dotta e motivata relazione, ne propose il non accoglimento in quanto non si ravvisava la necessità giuridica della riforma né la sua utilità sociale; per tale motivo non fu discussa ». E qui si ferma, senza neppure accennare alle

varie motivazioni che portarono la Camera a respingere il disegno di legge governativo, punto qualificante del programma di un'intera legislatura, tanto da meritare, come ho detto, il solenne annuncio nel discorso della corona.

Sono andato ad esaminare e meditare anche questa lunga, dotta e motivata relazione del mio illustre concittadino Antonio Salandra, che valse il rigetto della legge; e grandi sono stati il mio stupore e la mia sorpresa nel constatare come identiche a quelle odierne fossero allora le motivazioni per introdurre il divorzio, e come straordinariamente vive ed attuali appaiono le argomentazioni del Salandra.

Sarà opportuno ricordare che la maggioranza parlamentare, che respinse il disegno di legge, era composta da partiti laici con netta prevalenza liberale, sicché la relazione del Salandra assume un valore ed un significato che vanno oltre la vicenda del tempo, e, per le osservazioni prospettate e poggiate su una logica che travalica la realtà contingente, rappresenta indubbiamente un documento di attenta meditazione.

Mi si dovrà pertanto permettere di rinverdire tutto l'itinerario logico che il Salandra percorse nel combattere le tesi divorziste, non solo per rilevare, e questa è la ragione del mio intervento, una valida tradizione o continuità laica antidivorzista, ma principalmente per dimostrare che pur partendo da dottrine diverse, ma seguendo un metodo di ricerca severo e rigoroso, si possa spesso approdare concordemente ad identiche conclusioni.

Giova subito disfarsi di una acritica obiezione secondo la quale le tesi del Salandra siano ormai soverchiate e sepolte dai tempi nuovi. A parte il fatto che uguale giudizio potremmo formulare sulle analoghe citazioni contenute nella relazione Fortuna, quello che più interessa è la prova della loro attualità che fornirò nel corso della mia esposizione. Invero il Salandra non espone motivi legati alla situazione sociale sua contemporanea, bensì considerazioni e valutazioni poggianti su valori autentici ed universali radicati nell'animo umano e perciò permanenti.

Ma in maniera particolare mi sorprende il criterio — non so se più stupefacente o pericoloso — che l'onorevole Baslini adotta per liquidare le argomentazioni del Salandra. Egli infatti afferma, senza esaminarle e discuterle, che le tesi del Salandra non sono più valide ora che l'uomo sta per mettere i piedi sulla luna; ma così motivando si po-

trebbe sommariamente liquidare tutto il patrimonio di idee, di verità, di spiritualità, di virtù e, in sintesi, di valori che l'umanità ha conquistato durante il suo travagliato e meraviglioso cammino.

Il fatto poi di confondere progresso tecnico e progresso culturale e morale, e di presentare, addirittura, questo non tanto condizionato, ma anzi meccanicisticamente ed automaticamente distrutto dall'altro, mi pare assurdo e, quindi, inaccettabile.

Innanzitutto il Salandra, come ha già qui ricordato la collega Maria Eletta Martini nel suo poderoso ed esauriente intervento, poneva il problema della sua corretta impostazione fuori da ogni pregiudizio clericale o laicistico, ossia in obiettivi termini giuridici e sociali e nel solo interesse della società e dello Stato. E nel manifestare il suo dissenso ad introdurre il divorzio in Italia perché contrario « al benessere e al progresso civile e morale del popolo italiano », così saggiamente si esprimeva: « Di questa nostra persuasione diremo le ragioni con quella maggiore verità ed efficacia che per noi si potrà, cercando di confutare le ragioni degli avversari, ma senza dispregiarle e senza menomamente sospettarne o discuterne le intenzioni. Oltre che di esatta posizione e di rispetto dei suoi termini veri, la controversia sul divorzio ha bisogno di equanimità e di temperanza di linguaggio. Non sono degni di risposta coloro che qualificano senz'altro i difensori dell'indissolubilità, di ignoranti, di oscurantisti, di nemici del progresso e della scienza. Ma peccano pure di volgare esagerazione coloro che denunciano i fautori del divorzio come nemici della famiglia e predicatori di malcostume. Rammentiamo tutti che una causa, la quale si reputa giusta, non può che riuscire pregiudicata dalla insana violenza delle difese ».

Questo responsabile ammonimento non pare che sia stato del tutto accolto dai colleghi divorzisti; anzi il pregiudizio anticlericale è stato a volte esplicitamente manifestato ed usato con tono accusatorio, altre volte appare come sottofondo tenace e paralizzante. Quindi il dibattito è partito in gran parte falsato e prosegue influenzato anche da tale remora: occorre, invece, ora nel momento delle decisioni, liberarsi da questo condizionamento.

Questa esigenza è pregiudiziale, ripetiamo, per rendere valido il nostro dibattito e le sue conclusioni.

Qual è, intanto, il punto fondamentale da ogni parte politica qui condiviso? Indubbiamente la stabilità della famiglia. Con diverse

sfumature e con articolazioni varie circa il suo aspetto futuro, tutti riconoscono nell'istituto familiare un'espressione valida di società intermedia, difficilmente sostituibile per la sua specifica funzione sociale.

Per assicurare questa preziosa stabilità le opinioni divergono sui mezzi da adottare e così per i divorzisti l'angolo visuale si sposta e non focalizza più la generalità delle situazioni, ma si restringe all'esame di casi speciali, pur degni di attenzione, con la deformante perdita dell'indispensabile quadro complessivo.

Sotto l'influenza di tale particolarismo si intende introdurre il cosiddetto « piccolo divorzio » come elemento utile per normalizzare situazioni determinate.

In Italia il discorso è aperto ormai da quasi un secolo e sin dal suo sorgere i parlamentari del tempo posero un quesito fondamentale che oggi puntualmente ancora emerge, e cioè se, come si domandava il Vigliani, relatore sul libro I del progetto del codice civile 1865: « L'indissolubilità del matrimonio sia una conseguenza di tutto propria dell'elemento religioso e se al matrimonio civile si connetta logicamente il divorzio. L'essere l'indissolubilità prescritta dalla religione cattolica — precisava il Vigliani — non esclude che ragioni di indole naturale e civile inducono a prescrivere l'indissolubilità del vincolo civile ».

Questa testimonianza di fonte ed epoca non sospetta fa giustizia di preoccupazioni e, diciamo pure, di pregiudizi che sono riecheggianti in quest'aula e che hanno tolto al dibattito il carattere di serenità indispensabile in così importante e delicata materia.

Intanto, presumere di dover difendere, mediante l'introduzione del divorzio, la laicità e la sovranità dello Stato, è come porsi un problema inesistente secondo l'opinione dei colleghi laici nostri predecessori, e al tempo stesso, distorto ed estraneo al contesto ed alla vera essenza della questione, che investe altri valori e coinvolge ben altre serie e delicate situazioni.

Diversamente presente è stata all'attenzione dei legislatori ben altra preoccupazione, tutte le volte che veniva in discussione il problema del divorzio in Parlamento: preoccupazione consistente nell'esigenza di affrontare tale problema in sintonia con gli orientamenti e la sensibilità manifestata dai cittadini.

È sintomatico rilevare come, pur in un sistema a suffragio ristretto, i parlamentari che ebbero l'occasione di esaminare man mano

le proposte di divorzio, si preoccupassero di attentamente ascoltare ed interpretare i sentimenti effettivi, e non di una parte esagitata e ristretta, della pubblica opinione. Sin dal 1878, in occasione dello svolgimento della proposta di legge presentata dall'onorevole Morelli, il guardasigilli dell'epoca, onorevole Conforti, esprimeva il parere « che le leggi, e specialmente quelle sostanziali non possono essere esclusivamente il portato di una volontà subiettiva, ma debbono prima essere reclamate dalla pubblica opinione, come un risulamento del diritto che si feconda nella coscienza popolare » e successivamente a coloro che sostenevano, pur di sottrarsi ad un responso popolare diretto, « che lo studio dei problemi giuridici sfugge all'istinto delle moltitudini; che il mutare o il creare istituti giuridici deve essere savia preveggenza del legislatore, che, prevedendo, provvede a ciò che le masse non vedono », il Salandra fermamente rispondeva di meravigliarsi della teoria aristocratica della legislazione propugnata da coloro che, per altri rispetti, si proclamavano fedeli mandatari della sovranità popolare, soggiungendo che il Filangieri « l'avrebbe qualificata di tirannica ».

« Fu un linguaggio del dispotismo e della tirannia, ammoniva infatti il Filangieri, che la sola regola della legislazione sia la volontà del legislatore ». Ed il Salandra incalzava: « Ma, pur ammettendo che molta parte dell'opera legislativa non possa essere determinata da correnti popolari né a queste subordinata, è possibile ammettere, che della *communis reipublicae sponsio* non debba tener conto una profonda e sostanziale riforma dell'ordine delle famiglie, e che questa debba essere tradotta in atto senza, anzi contro, la volontà della maggioranza della nazione? In altri tempi, nei tempi classici del Parlamento liberale, si sarebbe rinviata l'ardua controversia al giudizio del paese, schiettamente interrogato ».

Penso che queste considerazioni debbano formare oggetto di meditazione per quanti ritengono che una eventuale richiesta di *referendum* (non necessariamente promossa dalla mia parte politica, ma eventualmente da coloro che nutrono motivata avversione all'introduzione in Italia del divorzio), possa essere considerata un atto di sfida al Parlamento o di deteriore rivalsa o di ostilità provocatoria. Trattasi, invece, di una autentica manifestazione di sovranità popolare giustificata, come abbiamo sentito, da antica dottrina e convalidata da aggiornate concezioni di vita sociale e politica. E quando questo strumento

viene utilizzato per sondare la volontà popolare su di un evento che può incidere profondamente sull'assetto e sulla sorte dell'intera nostra società, mi pare che, non un giudizio negativo occorra formulare, bensì un apprezzamento favorevole di una partecipazione consapevole ed impegnativa.

Altro punto importante di natura giuridica da superare per introdurre il divorzio nella nostra legislazione è come giustificare la dissolubilità del matrimonio. I sostenitori del divorzio risolvono questo problema precisando che l'essenza del matrimonio risiede nel suo carattere contrattualistico e conseguentemente ne ricollegano la nascita al consenso iniziale, e condizionano la sua ulteriore esistenza e validità alla permanenza del consenso stesso.

Non è mia intenzione ripetere qui le considerazioni contenute nella relazione di minoranza, ribadite nel suo brillantissimo intervento dalla collega Maria Eletta Martini e approfondite da altri onorevoli colleghi, che hanno, con solidità di dottrina e con acuta disamina, dimostrato non solo il superamento di tale impostazione, ma addirittura la sua intrinseca inconciliabilità con la vera natura del matrimonio. Ma a me preme rilevare che tale teoria già nel 1903 era ritenuta perentoria e così, infatti, il Salandra annotava: « La dottrina contrattuale e individualistica del matrimonio è tramontata. Il contratto deriva è vero, dal consenso, ma implica pure un oggetto possibile e una sanzione possibile. Ora può considerarsi come oggetto la persona del contraente? E con quale sanzione si costringeranno gli sposi ad adempiere gli obblighi del coniugio? D'altra parte i contratti sono da osservare né si possono rescindere a volontà di uno dei contraenti ». Ed ancora: « Del resto l'istituto matrimoniale, una volta creato dal libero consenso degli sposi, non è più uno stato di libertà ». « Il matrimonio — scrisse il Proudhon, che non era reazionario — è la subordinazione dell'amore alla giustizia ». « Il matrimonio — scrisse il Gladstone — deriva il suo carattere essenziale e specifico dalla restrizione: restrizione dall'aver più di una moglie, dallo sceglierla fra i più stretti congiunti per sangue o per affinità, dall'uso carnale della donna in ogni relazione di carattere interiore: restrizione di ogni forma di contratto temporaneo e diverso che a vita. La perpetuità e l'irrevocabilità sono caratteri insiti nello stato di famiglia e in tutti i rapporti giuridici che ne derivano; nell'affiliazione, nella successione legittima, nel diritto agli alimenti. Lo stesso divorzio non riesce a spegnere tra i coniugi tutti i diritti e le obbliga-

zioni nascenti dal matrimonio. Dovrà dunque il carattere di perpetuità e di irrevocabilità eliminarsi soltanto dall'atto costitutivo della famiglia? ».

Né vale credere inoltre, pur limitando il divorzio a talune ipotesi allorché è ritenuto impossibile il mantenimento del vincolo, sia nel contempo possibile salvare il carattere dell'indissolubilità. Già Adolfo Noquet, tenace sostenitore del divorzio integrale ed oppositore di ogni sua limitazione, ironicamente contestava l'illusione di quanti speravano di poter mantenere le predisposte restrizioni: « Superata, egli affermava, la prima barriera, si è in grado dopo alcuni anni, di superarne un'altra » così da travolgere ogni limite e sgominare ogni illusoria cautela.

Pertanto il cosiddetto « piccolo divorzio » appare un espediente equivoco e così dichiarato solo allo scopo di maliziosamente mitigare il turbamento presente della pubblica opinione, peraltro indotta a ritenere trascurabili e limitate le ripercussioni di un provvedimento radicalmente innovatore.

Invece sin dal primo apparire in Italia del problema risultò chiaro come neppure teoricamente fosse possibile introdurre limitate eccezioni all'indissolubilità, senza minarne totalmente il concetto e sconvolgere interamente una chiara e logica sistemica.

Già il Salandra ammoniva che si possono inventare espedienti per tentare di conciliare l'inconciliabile: « Si possono escogitare formule, egli affermava, come quella della indissolubilità relativa o indissolubilità temperata, ma non sarà più l'indissolubilità; perché sarà il suo contrario. L'indissolubilità è l'ideale che non ammette temperamenti; poiché ogni temperamento lo nega e lo distrugge. Ammesso il divorzio, anche per poche cause determinate, l'indissolubilità, il principio, non sussiste più. L'eccezione non conferma, abbatte la regola ».

E così come oggi, anche allora veniva lanciata l'accusa, invero infondata, contro la Chiesa cattolica, che in speciali casi scioglierebbe il vincolo. A parte la constatazione che appare strano che le tesi divorziste mentre respingono, perché oscurantista e mortificante, l'insegnamento della Chiesa cattolica quando pretenderebbe una fideistica imposizione dell'indissolubilità, fanno poi ricorso ad un suo atteggiamento, ad arte deformato ed interpretato, per sostenere la bontà del divorzio. Come ho già detto, si afferma, sulla scia di superficiali affermazioni dell'onorevole Morelli, che dopo tutto anche lo Stato della Città del Vaticano ammette il divorzio nel caso di

matrimonio rato e non consumato ed in quello concesso per il cosiddetto privilegio paolino, anzi si cita pure una disinvolta tesi del Calamandrei secondo il quale nella Chiesa cattolica « la nullità del matrimonio funziona come divorzio per certe classi sociali », e tutto questo per comprovare l'evidente normalità e la naturale ammissibilità del divorzio.

Ebbene io non vorrò dimostrare l'assurdità di tale tesi e la pretestuosità di tali riferimenti, già da altri colleghi della mia parte contrastati e completamente dissolti; mi preme invece riferire, ancora una volta, la caustica risposta (pur da me non condivisa nella sua distorta accezione) del Salandra ai fautori di tale appiglio, che cercano *aliunde* un capzioso supporto al loro assunto.

Afferma infatti il Salandra « che se la Curia talvolta, per favorire i potenti, peggio, i ricchi, si è piegata ad infrangere sostanzialmente la legge del matrimonio cattolico, accordando la sanzione, sotto forma di annullamento, a veri e propri divorzi, potranno tali vergognose condiscendenze essere argomento di meritato biasimo per gli uomini che vi si acconciarono, ma non potrà menomamente essere pregiudicata la santità del principio dell'indissolubilità ». Ed incalza con un rigorismo che deriva da una approfondita ricerca storica e sociologica che « non è valevole argomento giuridico, comunque sia spesso adoperato, quello di considerare il divorzio come conseguenza logica dell'istituzione del matrimonio civile. La storia e la comparazione delle leggi matrimoniali dimostrano che tra il matrimonio civile e il divorzio non vi è necessaria corrispondenza ».

Infondata appariva già allora la pretestuosa equazione da una parte tra matrimonio civile e divorzio, e dall'altra tra quello religioso e indissolubilità.

Ma anche nel merito le tesi, le eccezioni e le proposizioni risultano ancora attuali tanto che sono riprodotte ed esaminate con le stesse argomentazioni: questo a dimostrazione che sostanzialmente l'animo umano non muta, anche se il vorticoso turbinio del progresso scientifico e tecnologico crea situazioni esterne nuove e sconvolgenti.

Un altro quesito importante viene altresì posto, dopo aver affrontato l'aspetto giuridico della questione e che attiene specificamente al suo contenuto: trattasi cioè di esaminare se in effetti l'introduzione del divorzio abbia qualche utilità sociale e se risolva tutte le situazioni anomale derivanti dalla indissolubilità del vincolo.

Anche qui non è mio compito riprendere le argomentazioni, che pure con tanta diligenza colleghi della mia parte politica hanno proposto all'esame di questa Camera. Debbo solo rendere testimonianza alla loro validità, che trova riscontro nelle ricerche da me effettuate su tale scottante aspetto della questione: è indubitato che nessuna necessità e neppure alcuna utilità sociale giustificano la introduzione del divorzio se, evidentemente, si assume come parametro il bene comune e non situazioni particolari che pure possono essere mitigate senza ricorrere a soluzioni estreme.

Ma ancora valgono le considerazioni che già i nostri maggiori manifestavano a tal proposito. Anche allora gli aspetti e i casi più acuti e pietosi venivano sottolineati per ottenere consensi e comprensioni: i diretti interessati, indicati come le vittime del matrimonio, premevano per ottenere una legge che permettesse di infrangere un vincolo diventato per loro funesto; e qui ancora una volta l'appello alla saggezza trovava un'eco adeguata ed il Salandra si domandava: « Ma, data pure l'ipotesi più simpatica per gli interessati nel divorzio, converrà, per favorirli, apportare una così radicale modificazione al vigente regime della famiglia italiana? La causa del divorzio fu sempre sostenuta narrando, od avendo presenti alla mente, pietosi casi di infelicità coniugale. Ma non v'è legge o istituzione umana dalla cui applicazione non derivino meriti o immeritati danni individuali. Rimediarsi o attenuarli devesi senza dubbio nei limiti del possibile; ma devesi pure considerare quali altri danni e in che misura saranno cagionati dalle proposte di mutazione. Tale è il criterio arduo senza dubbio di fronte ai problemi sociali sempre più multiformi e complessi a cui dovrebbero esclusivamente ispirare l'opera legislativa, ma l'obiettivo di questa non può mai essere il vantaggio immediato di alcune persone o di alcuni gruppi di persone, bensì il bene e il progresso di tutto intero l'aggregato sociale ».

E lo stesso onorevole Berenini, nella relazione alla sua proposta di legge, non esitava ad affermare esplicitamente: « S'ingannerebbe a partito chi credesse che la proposta riforma non avesse altro motivo che il sentimento di pietà verso le vittime della propria imprudenza o della altrui o comune tristizia. No: la legge non può avere questo carattere individualista, per cui soffrirebbe la censura di guardare a un lato solo del-

l'umana miseria e di costituire le leggi in medicina postuma delle umane passioni ».

Sicché veniva facile al Salandra fermamente concludere: « Or noi crediamo che, introducendo il divorzio nelle nostre leggi, si farebbe forse opera buona per una parte di coloro che si sono impegnati in matrimoni mal riusciti, ma non si eleverebbe il grado di moralità cui la società nostra è giunta, non si darebbero maggiori guarentigie di vita sana e salda alla famiglia dell'avvenire, non si preparerebbero maggiori probabilità di esito felice ai futuri coniugi, non si migliorerebbe la condizione delle donne, dei figli, e di tutti coloro che, per la loro inferiorità giuridica o sociale, hanno maggiori titoli alla difesa delle leggi ».

Limitare però l'esame sull'utilità sociale dell'introduzione del divorzio a semplici affermazioni generiche, che pur hanno il loro valore logico, significherebbe sfuggire a considerare gli aspetti e le ripercussioni concrete che tale riforma potrebbe causare nella società civile.

E questa esigenza era ben presente ai legislatori che hanno per il passato affrontato l'arduo tema. Ed essi si ponevano chiaramente l'interrogativo: « Si è asserito che il divorzio riesca a sminuire la vergogna dell'adulterio e il gravissimo perturbamento sociale delle nascite illegittime, ad attenuare la delinquenza, o almeno a rendere meno frequenti talune categorie di delitti, ad invogliare alle legittime unioni e ad accrescerne la fecondità ».

La risposta non poteva venire se non dalle esperienze e dai risultati scaturiti dal divorzio nei paesi dove era stato introdotto. E qui la parola è alle statistiche. Oggi i divorzisti contestano l'attendibilità delle statistiche scomode, salvo poi a ritenerle probanti se favorevoli alle loro tesi. Ebbene nell'esaminare gli effetti del divorzio, il Salandra si avvale dello *Studio di democrazia comparata* del professor Bosco, considerato « lavoro insigne ed assolutamente obiettivo ed escludente ogni discussione etica e politica sulla opportunità di introdurre il divorzio dove esso manchi ».

Tale preziosa pubblicazione è ancora oggi utile, perché descrive le immediate e più clamorose reazioni e conseguenze sociali avutesi nei vari paesi dopo l'introduzione del divorzio. E le statistiche del Bosco rendono credibile anche quelle odierne che, salvo l'aggiornamento quantitativo, confermano i dati allora rilevati sia per la persistenza dei fenomeni, sia per la tendenza sempre più peg-

giorativa di essi, sia per le uniformi situazioni riscontrate nei vari Stati divorzisti.

Basti, in sintesi, rilevare che le conseguenze dannose qui denunciate dai colleghi del mio gruppo trovano ampia e indiscussa riprova nello studio sopra indicato; e così è dimostrato che il divorzio non ha favorito la nuzialità, ha invece incrementato il numero degli illegittimi, gli adulteri sono aumentati; così altre forme di delinquenza connesse con il matrimonio indissolubile non hanno subito alcuna contrazione, mentre sono sopravvenuti i reati scaturenti dalla istituzione del divorzio.

Queste constatazioni, non più dubbie, non possono essere trascurate o neglette allorché il legislatore si accinge ad introdurre novità che non giovano agli interessi generali e ideali della società.

Ma nel caso presente la chiesta riforma non giova neanche agli interessati, che pure da essa attendono il rimedio ai loro particolari casi. In effetti osserva il Salandra: « Spesso il divorzio si desidera per effetto di una illusione dell'ottimismo, se non dell'egoismo. Il disagio della situazione presente, più acutamente risentito, fa credere che convenga senz'altro mutarla, mentre, persistendovi, sarebbe stato possibile migliorarla e accorciarvisi. La felicità si cerca nel liberarsi dall'altro; mentre la causa del male è in se stessi. Non conferisce di certo il divorzio nuovi e maggiori elementi di felicità alla grande maggioranza dei matrimoni, a quelli che non si disciolgono. Sarà sempre utile rimedio per gli infelici che vi ricorrono? Quello che si è detto dei delitti può ripetersi delle sventure in genere. Dopo aver rimpianto le vittime dell'indissolubilità, rimpiangeremo le vittime del divorzio ».

E pure ribadita la spinta psicologica che può esercitare la certezza dell'indissolubilità a superare i dissensi, che non mancano nella consuetudine familiare quotidiana: « Nel caso del matrimonio, mentre la certezza dell'indissolubilità induce alle piccole e grosse transazioni, alla mutua tolleranza, senza la quale nessuna associazione d'individui umani può a lungo durare in pace, la possibilità e la speranza della dissoluzione finale creano un sospetto permanente, una causa continuamente operante per l'inasprirsi dei dissensi familiari. Alcune curiose costanti concomitanze statistiche attestano infatti che al divorzio non compete il vanto di contribuire alla felicità di coloro che vi ricorrono; e vi è forte ragione di dubitare, che il rimedio sia peggiore del male ».

Che dire poi delle sconcertanti constatazioni registrate dal Morselli e dal Durkheim, oltre che dal citato professor Bosco? Ossia la più elevata mortalità tra i divorziati rispetto ai coniugati ed ai celibi e la concomitanza, incontestabilmente osservata, tra divorzi e suicidi? Come negare che nel dissolvimento della famiglia sia proprio la donna a pagare il prezzo più caro, anche se può avere l'immediata illusione della liberazione, ma solo per raccogliere, infine, i frutti di danno e di abbassamento morale? Come non concordare col Viviani: « Che per la donna il divorzio può rappresentare, con la libertà, la miseria dell'isolamento »?

Sono pesanti interrogativi, che hanno trovato un tragico riscontro nei paesi dove l'introduzione del divorzio ha prodotto così deleteri risultati!

Ma la perorazione appassionata, serrata e commovente, onorevoli colleghi, il Salandra l'ha dedicata ai figli, vittime innocenti del divorzio, sciogliendo ad un tempo ed *ante litteram*, tutte le obiezioni che abbiamo sentito risuonare in questa aula. È sommamente opportuno ascoltare il suo insegnamento, frutto di antica saggezza e di spirito realistico. Egli così si esprime: « Che la completa dissoluzione legale del vincolo, onde la famiglia sorge, pur dovendo perdurare fatalmente gli altri rapporti naturali e necessari creati nella famiglia, turbi, anzi sconvolga questi, e riesca di gravissimo pregiudizio ai figli, è verità intuitiva che i fautori del divorzio non negarono, ma la cui grande impressione morale si cerca tuttavia di attenuare. Non vi si riesce però, e le madri amorose ripeteranno tutte ciò che una di loro, madame Dautet, ha scritto: " Il divorzio martirizza e demoralizza il figlio...; lo pone fra il padre e la madre isolato, giudice quasi... Il divorzio, che infrange un giuramento e un sacramento, è la negazione di ogni sentimento paterno e materno ".

Si ricorre — prosegue il Salandra — ordinariamente alla dipintura della triste condizione dei figliuoli in una famiglia travagliata da gravi dissidi tra i genitori o, peggio, dei figli dei separati. Condizione certo non lieta, ma per nessun rispetto migliorata dal divorzio, che priva definitivamente i figliuoli della speranza della conciliazione; che toglie loro il modo di esercitare la grande e santa efficacia conciliatrice; che loro impone legittimi concorrenti nell'affetto e nel patrimonio dei genitori. Se costoro non passano a nuove nozze, il triste stato morale dei figli non migliora in alcun modo. Se creano nuove famiglie, essi avranno patigno e matrigna, o l'uno e l'altra

ad un tempo, viventi il padre e la madre. Decide ad ogni modo, dal punto di vista sociale, l'osservazione che, dovunque il divorzio si è aggiunto o si è sostituito alla separazione, le dissoluzioni legali delle famiglie sono rapidamente cresciute di numero. Onde, ammesso pure che non peggiori la condizione dei figli nelle famiglie già disunite, peggiorerà di certo nelle altre. Che del resto siano nella coscienza universale i pericoli e i danni che dal divorzio derivano ai figli, lo dimostrano i tentativi più o meno ingegnosi degli stessi legislatori del divorzio per apprestarvi rimedi preventivi: rimedi però insufficienti se si riducono ai soliti provvedimenti, estrinseci e quasi regolamentari, circa l'assistenza e l'obbligo di mantenere ed educare i figli e circa la patria potestà dopo il divorzio; rimedi disputabili e fonte di maggiori inconvenienti, se di apparente efficacia.

Come non possono escogitarsi disposizioni di legge che riescano valida barriera alla combinazione dell'adulterio col divorzio, così non possono escogitarsi disposizioni di legge che degli inestimabili danni del divorzio valgano a compensare i figli. È così potente questa ragione dell'interesse dei figli che molti, per essa soltanto, sono avversi al divorzio; e lo accetterebbero se fosse ristretto ai soli matrimoni senza prole. Ma l'esperienza di tutte le legislazioni dimostra tale limitazione inattuabile. E le statistiche inducono a ritenere che l'esistenza dei figli operi in generale come un freno alla divorzialità, ma che tale ostacolo relativo vada via via perdendo di efficacia secondo che cresce il numero dei divorzi e più vi si adattano i costumi.

È più semplice confessare, come alcuni divorzisti schiettamente fanno, la fatale antinomia fra l'interesse dei genitori, o quello che essi reputano tale nel momento di divorziare, e l'interesse dei figli, e sostenere che il secondo debba cedere al primo. Così il Dumas, a nome del diritto individuale dei genitori. Così il Giuriati, uno dei relatori dei vecchi disegni italiani sul divorzio, il quale ricorda che nei parti difficili, dove è giocoforza scegliere una vittima, si sacrifica il figlio e non la madre. Dopo le solite considerazioni, egli affronta nettamente la questione: " L'interesse dei figli, ammesso che fosse contrario al divorzio, potrebbe elevarsi a guisa di ostacolo insormontabile in astratto o in concreto? Un interesse, quale che sia e quantunque sia meritevole di riguardo, può mai bilanciare un diritto? E quale avvi diritto così rispettabile come quello di contrarre un secondo amore onesto e legittimo dopo che è riuscito malamente il primo? Forse che la

protezione dovuta dallo Stato alla prole può convertirsi in un decreto di celibato perpetuo a danno dei genitori? ».

Queste parole — prosegue il Salandra — abbiamo voluto testualmente riportare perché in esse sono francamente messe di fronte le due tendenze intellettuali e morali, intorno alle quali si aggira tutta la questione del divorzio. Per ciò che si attiene al caso dei figli, ai quesiti del giurista italiano vogliamo rispondere con parole che provengono dai più audaci spiriti dell'epoca nostra: " Tu sei giovane e desideri moglie e bambini. Ma io ti domando: Sei tu un uomo che può desiderare un figlio? Sei tu il vittorioso, il sacrificatore di te stesso, il dominatore dei sensi, il sire delle tue proprie virtù?... Io vorrei che la tua vittoria e la tua libertà provassero il desiderio di un figlio. Tu devi innalzare edifici viventi alla tua liberazione. Tu devi edificare al di sopra di te stesso ". Così Federico Nietzsche. E Lorenzo Tailhade: " Il figlio non è intervenuto nel contratto primitivo; ma egli ha tutti i diritti; i genitori non hanno che doveri ".

Non al di là del bene e del male — conclude il Salandra — non nelle torbide idealità dell'anarchismo, ma nella non interrotta tradizione della loro vita, del loro spirito, della loro fede, le madri cristiane, le madri italiane, — cui in questo conflitto dovrebbe competere il voto decisivo — attingerebbero la virtù di persistere nella via del sacrificio e di rinunciare alla via del piacere, o, sia pure, della felicità ».

E qui il mio impegno, onorevoli colleghi, di richiamare ed esporre il pensiero laico contrario al divorzio, si arresta.

Né vuole più continuare nella lunga enumerazione e nelle citazioni accorate e responsabili di laici eminenti, come il sommo filosofo Emanuele Kant, l'illuminato governante Franklin Delano Roosevelt e l'apostolo dell'umanità Giuseppe Mazzini, nonché la folta schiera di scienziati, politici, sociologi di fama e di carattere: essi non sono certamente i vigliacchi « laici di complemento » dell'onorevole Fortuna, se hanno osato scavare nella purulenta piaga del divorzio. Essi, invece, sfatano la grossolana pretesa che intende sostenere una sorta di sacralità laica del divorzio, e catturare, sotto questa equivoca insegna, tutto il mondo laico, in una veramente fideistica crociata, tanto anacronistica quanto puntigliosa ed esagitata.

Si arresta sì, e definitivamente, contro un ostacolo insormontabile, che rigetta ogni abi-

le dialettica e dissolve ogni suadente oratoria: la sorte dei figli.

Ogni frastuono oratorio tace, ogni esagitato tumulto di oceaniche adunate si disperde e resta soltanto alla mia mente attenta la sterminata visione di tanti milioni di bimbi che, con volto spaurito ed angosciato, sembrano puntare i loro occhi ansiosi verso il Parlamento, verso di noi che abbiamo nelle nostre mani il tremendo potere di distruggere il nido del loro amore e la sorgente della loro tenerezza. Il solo timore dell'infelice sorte di tanti innocenti rafforza la mia scelta ed illumina la mia convinzione.

Questo profondo e nitido sentimento non può essere turbato dalle pur dolorose e compassionevoli vicende di tanti infelici, proprio perché invano troverebbero nel divorzio l'atteso rimedio alle loro amarezze.

E proprio a conforto di questa ragionata scelta appare sintomatica la confluenza nella verità degli insegnamenti di due cattedre, laica e religiosa, rispecchiata nel monito accorato di Paolo VI e nelle esortazioni che il Salandra rassegnava ai suoi colleghi parlamentari a conclusione della sua relazione « lunga, dotta e motivata ».

Il Papa, con quella sensibilità doverosa intimamente connessa al suo alto magistero, sottolineava di non voler tacere « la triste impressione che sempre ci ha fatto la bramosia di coloro che aspirano a introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume di nazioni che hanno la fortuna di esserne immuni, quasi fosse disdoro non avere oggi tale istituzione, indice di perniciosa decadenza morale, e quasi che il divorzio sia rimedio a quei malanni, che invece esso più largamente estende e aggrava, favorendo l'egoismo, l'infedeltà, la discordia, dove dovrebbe regnare l'amore, la pazienza, la concordia, e sacrificando con spietata freddezza gli interessi e i diritti dei figli, deboli vittime di domestici disordini legalizzati ».

Ed il Salandra, in modo esplicito e convinto, riassume la sua ferma avversione al divorzio con le incisive dichiarazioni, che, valide ed attuali, interamente condividiamo: « Le conseguenze della introduzione del divorzio in Italia noi, per tutte le esposte ragioni, prevediamo, in complesso, gravemente pregiudizievoli al nostro paese, non tali da favorire il suo progresso civile, ma tali da avere per effetto una discesa dal presente grado di moralità del popolo nostro. Della riforma proposta noi non riconosciamo la opportunità, non la necessità politica o giuridica, non l'utilità sociale, non la giustificazione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1969

scientifico. L'indissolubilità matrimoniale, che fu ideale costante della nostra gente anche quando le leggi non la sancivano e la fede non la imponeva, noi reputiamo vanto e dovere nostro trasmettere intatta ai nostri figliuoli.

A tale convinzione noi siamo giunti per effetto della serena e tranquilla considerazione dell'argomento, al di fuori e al di sopra di ogni momentanea veduta politica, di ogni preconcetto religioso, di ogni pregiudizio antireligioso, e con ogni rispetto delle opinioni degli avversari, delle cui rette intenzioni non dubitiamo, ma il cui trionfo non auguriamo all'Italia nostra». (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Giannina Cattaneo Petrini. Ne ha facoltà.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desideriamo approfondire insieme le proposte di legge per l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana, ponendoci in una concreta prospettiva storica, ed in particolare utilizzando l'esperienza propria di uno Stato socialista quale l'Unione Sovietica. Come è noto, le disposizioni relative al matrimonio furono adottate nel codice delle leggi sugli atti di stato civile, « Diritto matrimoniale, familiare e tutelare », in data 16 settembre 1918.

Il codice consta di 246 articoli ed è così suddiviso: 1) atti di stato civile; 2) matrimonio; 3) famiglia; 4) tutela. Il nuovo codice non interdice il matrimonio religioso, ma semplicemente lo ignora, lo considera un atto privato irrilevante sotto il profilo giuridico.

Giuridicamente — articolo 52 — ha rilevanza soltanto il matrimonio civile registrato presso lo Zags. La cerimonia religiosa è sostituita dalla registrazione da parte dell'ufficiale di stato civile (articolo 60) e il matrimonio si considera concluso dal momento dell'inserzione nel registro (articolo 62).

Le condizioni per poter contrarre il matrimonio sono: 1) il mutuo consenso; 2) l'età di 16 anni per la donna e di 18 anni per l'uomo. Gli impedimenti al matrimonio (articoli 68 e 69; 78 e 79) sono: 1) la consanguineità fra parenti in linea retta; 2) l'infermità di mente; 3) l'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale non sciolto dalla morte, o dal divorzio.

La procedura per poter contrarre il matrimonio è assai semplice, essendo sufficiente che i nubendi manifestino il proprio consenso

in presenza di testimoni all'ufficiale di stato civile. Quanto al divorzio è opportuno ricordare che esso non è stato introdotto in Russia dalla legislazione sovietica, ma esisteva precedentemente; infatti il codice civile del 1835 prevedeva il divorzio nei seguenti casi: 1) adulterio di uno dei coniugi; 2) impotenza, o sterilità, anteriore al matrimonio; 3) degradazione civica; 4) assenza per un periodo di 5 anni e di 10 anni in caso di guerra. Singolare la coincidenza fra la casistica della proposta di legge Fortuna e la legislazione zarista del 1835!

Le nuove norme sul divorzio risalgono invece ai primi giorni di vita del potere sovietico; la prima disposizione viene emanata il 19 dicembre 1917 e riguarda il diritto ad ottenere il divorzio in seguito alla domanda di uno solo dei coniugi.

In seguito a questa disposizione legislativa, il divorziare diventava ancora più semplice che contrarre matrimonio, essendo necessario per questo il mutuo consenso.

La seconda disposizione venne emanata con decreto del 20 dicembre 1917 e riguarda la sostituzione del matrimonio civile al matrimonio religioso. Con queste norme, che tolgono valore al matrimonio religioso e prevedono una procedura assai semplice per contrarre quello civile, il legislatore sovietico ottenne lo scopo di laicizzare questo istituto e di sostituire al matrimonio sacramento un semplice contratto pubblicamente registrato. Il codice approvato il 19 novembre 1926 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1927 integra le disposizioni precedenti.

Le nuove norme tendono a semplificare ancora di più il diritto matrimoniale: esse infatti (articoli 3 e 11) equiparano sul piano giuridico il matrimonio di diritto a quello di fatto. Il matrimonio così diviene valido indipendentemente dalla registrazione dell'ufficiale di stato civile.

L'atto pubblico della registrazione del contratto matrimoniale da elemento costitutivo del contratto medesimo diviene semplice mezzo di prova dell'avvenuto matrimonio.

Tale prova può essere anche indiretta (articolo 12); infatti, per provare che sia esistito un matrimonio, è sufficiente provare che vi sia stata « coabitazione coniugale », « economia comune », « rapporti coniugali », « mutuo sostegno materiale », e « comunque educazione della prole ». Il riconoscimento del matrimonio di fatto portò ad una situazione assolutamente contraddittoria; tant'è vero che i tribunali sovietici dovettero riconoscere la

esistenza di matrimoni di diritto contemporaneamente a matrimoni di fatto.

Indubbiamente questa legislazione e la facilità con cui si poteva ottenere il divorzio portarono ben presto ad una situazione assai grave. In parallelo con il venir meno di un qualsiasi vincolo matrimoniale stabile, aumentò enormemente il numero degli aborti. L'istituto dell'aborto venne disciplinato dai decreti 18 novembre 1920; 3 novembre 1924 e 17 maggio 1926. Si pensi che negli anni 1934-35 la statistica degli aborti registra i seguenti dati (confronta *Pravda* 2 giugno 1936 e Dumont in *Revue Catholique*, pagina 540): città, nascite 573.593, aborti 374.935; villaggi nascite 242.979, aborti 324.194; Mosca 1934, nascite 57.100, aborti 154.584; Mosca 1935, nascite 70.000, aborti 155.100.

Nel frattempo è interessante notare che il tasso di natalità scende, dal 1928 al 1936, dal 40 per mille al 17 per mille, mentre in seguito ai provvedimenti del 1936, con i quali si limita la pratica dell'aborto, la natalità nell'Unione Sovietica aumenta del 33,7 per cento; in Ucraina del 46 per cento e a Leningrado di quasi il 50 per cento.

La legislazione sul divorzio, così come creò gravissime conseguenze in ordine all'aumento degli aborti, denunciando una degradazione dell'uomo a livello zoologico, così determinò un elevato numero di figli abbandonati. Già nel 1924, infatti, venne introdotto nel bilancio dello Stato un fondo speciale Lenin per portare assistenza materiale ai fanciulli abbandonati, che venne mantenuto sino al 1938. Nel 1927 fu creata una commissione per lo studio dei problemi dell'infanzia abbandonata e nello stesso anno (congresso dei ginecologi) inizia una campagna di stampa, che negli anni successivi assumerà sempre più vasta risonanza, sul tema dei minori abbandonati e della delinquenza minorile. Nel frattempo le varie leggi sulla delinquenza minorile del 1926 e del 1929 riducono da 16 a 14 anni l'età per la imputabilità dei minori, mentre il 7 aprile 1935 una nuova legge fissa a 12 anni l'età minima per poter subire la condanna a morte mediante fucilazione. Questa è una prova indiretta dell'aumento certamente notevole della delinquenza minorile. È evidente — lo dico per inciso in omaggio ai rapporti avuti con i colleghi sovietici in un congresso internazionale svoltosi a Stoccolma — che molta strada è stata percorsa da allora e molta acqua è stata gettata, perché essi sono stati concordi con tutti i legislatori di ogni nazionalità per dare una diversa impostazione all'imputabilità del mi-

nore e per elevare invece i limiti di età fino al livello del giovane adulto.

Il 31 maggio dello stesso anno 1935 esce un altro decreto sulla delinquenza minorile che prevede gravi misure contro i genitori che rifiutino gli alimenti ai propri figli. La gravità della situazione viene messa in rilievo dalla stampa (confronta *Izvestia* 1935). Nel solo 1934 vi furono 200 mila processi relativi al diritto dei figli agli alimenti. Intanto cresceva il numero dei divorzi. Si pensi che a Mosca, nel maggio 1935, i divorzi furono 2.040 e i matrimoni 4.381 (vedasi *Izvestia* del 4 luglio 1935, nonché ancora Dumont: *La famiglia in Russia e i risultati della legislazione sovietica*, in *Revue Catholique*, novembre-dicembre 1936, pagina 537).

È a questo punto che il legislatore sovietico comincia a rendersi conto delle conseguenze derivanti dalla mancata stabilità familiare e comincia ad emanare norme per limitare i divorzi e rinsaldare l'unità familiare ed infatti, col decreto del 16 settembre 1935, abolisce il matrimonio di fatto e, quanto al divorzio, il capitolo ottavo della nuova legge prevede che esso possa essere concesso previa convocazione dei coniugi che manifestino il loro mutuo consenso; è singolare la statuizione di una norma, destinata a toccare la suscettibilità del divorziato, relativa alla obbligatoria menzione sul passaporto della qualità di divorziato del soggetto. Si introducono anche delle tasse sul divorzio; rispetto al salario medio annuale, da calcolarsi intorno ai 2.500 rubli, la tassa di divorzio giunge sino a 300 rubli. Parallelamente vengono emanate disposizioni a favore della famiglia.

Lo stesso Stalin nel settembre 1936 si recò in Georgia a far visita alla madre e la maternità comincia ad essere esaltata e celebrata con cerimonie pubbliche in cui le madri di famiglia sfilano nella piazza Rossa portando sulle spalle i propri figli. Profondo mutamento di indirizzo di fronte alle conseguenze della precedente legislazione.

A conferma, poi, che il divorzio in Russia non ha favorito il riconoscimento dei figli, riportiamo le percentuali di dichiarazioni di paternità relative alle nascite registrate a Mosca nel 1935 (confronta Henry Chambre, pagina 79): dichiaravano la paternità il 7,4 per cento; obiettavano la paternità il 25,4 per cento, nessuna risposta il 62,2 per cento.

Il processo di sviluppo dell'orientamento sovietico a tutela della stabilità familiare continua col decreto dell'8 luglio 1944, che prevede sussidi statali per le gestanti, per le madri di famiglie numerose, per la prote-

zione della maternità e dell'infanzia e limita le possibilità del divorzio. La legge del 1944 intende limitare la possibilità del divorzio attraverso l'introduzione di: a) difficoltà giuridiche: doppia istanza; b) difficoltà economiche: tassa per il divorzio; c) difficoltà psicologiche: pubblicazione della domanda di divorzio sulla stampa locale.

La procedura per ottenere il divorzio è stabilita come segue: 1) domanda diretta al tribunale con precisazione dei motivi per il divorzio; 2) versamento della somma di 100 rubli; 3) pubblicazione su un giornale locale della domanda di divorzio; 4) esame della causa da parte del tribunale di 1° grado e tentativo di conciliazione; 5) se i coniugi non si conciliano, il giudice di 1° grado non prende nessuna decisione, ma trasmette gli atti al tribunale di 2° grado, che, dopo aver rinnovato il tentativo di conciliazione, pronuncia la sentenza di divorzio; 6) il divorzio viene registrato presso lo Zags che ne fa menzione esplicita sul passaporto; 7) lo Zags riscuote dai coniugi divorziati una somma determinata dal giudice fino all'importo di 2.000 rubli (articolo 27).

In seguito a questa legislazione, i divorzi diminuiscono, come è dimostrato dai dati statistici riportati da *Narodnoi Chosiystvo* (pagine 40 e 41): 1950: URSS divorzi 0,4 per cento, Ucraina 0,3 per cento, Usbekistan 0,1 per cento.

Questa legislazione è stata oggetto di revisione con la legge del 1965 che però elimina alcune odiosità a carico dei divorziandi, mantenendo il sostanziale spirito di sfavore al divorzio, che è considerato un atto di egoismo borghese, come è dimostrato dalla numerosa corrispondenza dei lettori pubblicata dai giornali.

L'esperienza storica ci porta ad esaminare con grande senso di responsabilità il nostro compito di legislatori chiamati a fare le leggi per il bene comune e non per quello preteso da quei pochi che, da un lato, sono portati a generalizzare la loro situazione e, dall'altro, a non considerare che la comunità non può e non deve, come dimostrano dati statistici inoppugnabili, premiare il coniuge colpevole consentendogli un nuovo matrimonio. È provato, infatti, che l'avventura del secondo matrimonio è tentata per lo più dal coniuge colpevole. Quello incolpevole, duramente colpito dalla dolorosa esperienza matrimoniale, non è disposto, in genere, a tentare un secondo esperimento.

Ritengo che i gravi problemi del matrimonio, oggi, debbano trovare la loro giusta

soluzione in una adeguata promozione umana e preparazione delle persone che intendono formare la comunità familiare, in un atteggiamento responsabile, sia verso se stessi, sia verso la più vasta comunità nazionale.

È su questo terreno che dobbiamo muoverci con intento solidale, con interventi di carattere positivo atti a creare le premesse di una famiglia che sia realmente una comunità ed i cui membri, quindi, siano disponibili a correre insieme il rischio della vita e ad assumersi gli impegni comuni e non si preparino a saltare come topi da stiva dalla nave che affonda.

Abbiamo visto come l'esperienza sociale ed i dati della psicologia più obiettiva ci inducano a concludere in senso nettamente sfavorevole al divorzio.

Ai motivi razionali suddetti si affianca la mia personale esperienza nel campo dell'assistenza ai minori, svolta per lunghi anni in Lombardia e le rilevazioni inconfutabili dell'influenza determinante delle carenze affettive dei minori provenienti da famiglie dissociate sullo sviluppo fisico e psichico degli stessi e sul loro destino educativo e sviluppo culturale.

Potremmo trascorrere lunghe ore documentando la prevalenza percentuale ed in valori assoluti di alterazioni fisiche, psicofisiche e psichiche che colpiscono i fanciulli, gli adolescenti e gli adulti, in conseguenza delle dissociazioni familiari per divorzio.

Io sono medico e lo sono stata attivamente negli anni migliori della mia vita, cercando di sanare fisicamente e moralmente. Ho dedicato altri anni della mia vita — nove anni — allo scopo di snidare il male e creare gli strumenti per porvi rimedio, nella mia qualità di assessore all'assistenza. Ed è questa esperienza, lunga e spesso estenuante ma certa, perché vicina alla realtà del bisogno, che mi dà la volontà e la forza di parlarvi per proporre un vero e proprio processo di responsabilità. Responsabilità che deve considerare innanzi tutto coloro che non ci hanno dato con un voto un mandato diretto, ma che, essendo i più deboli, hanno diritto ad essere validamente tutelati, al disopra dell'egoismo ed anche della sofferenza dei singoli.

È permettetemi a questo proposito due sole citazioni: quella di un medico specialista e quella di una vittima del divorzio.

Dice il dottor Pichou (e molti con lui):

« Pour qu'un enfant se développe normalement au point de vue physique, intellectuel, mental, caractériel et affectif, il faut qu'il soit issu d'un couple légitime, uni par un

solide amour et formant devant lui un bloc indissoluble, qui l'accompagnera jusqu'à son âge adulte » (vedasi: *Le développement psychique de l'enfant et de l'adolescent*).

Dice a 40 anni un adulto nato da genitori che divorziarono quando egli aveva 12 anni: « *J'ai été détaché trop tôt de l'arbre qui m'a porté. Ce n'est pas la nature qui a agi: c'est le vent... Depuis lors j'ai constamment essayé de faire repousser la petite feuille que j'étais, mais la sève de l'arbre, sa vigueur et son ombre protectrice m'ont manqué et j'ai toujours souffert* ».

I nostri bambini non ci hanno chiesto di vivere ed hanno su di noi diritti sacri. La loro felicità e la loro sofferenza, le loro virtù ed i loro vizi dipendono da noi, dal nostro esempio, dal nostro appoggio: sono i bambini che pagano le nostre incapacità, i nostri difetti ed i nostri errori.

È alla luce di queste fondamentali verità, che sono maestre di vita, che noi dobbiamo, onorevoli colleghi, valutare le nostre responsabilità.

In tale giudizio non mi fa velo la mia convinzione religiosa, giacché alle medesime conclusioni, sulle vere vittime della disgregazione familiare, giungono da ogni sponda esperti e studiosi delle più disparate posizioni ideologiche.

Molti degli stessi divorzisti non si accorgono che esponendo i motivi che stanno alla base della pretesa soluzioni divorzistica, in contraddizione con se stessi, sottolineano il danno per gli incolpevoli figli. (Confronta Delais, *Le dossier des enfants du divorce*, ricco di casistica e profonda critica del sistema).

Il compito vero del legislatore, quindi, è quello di porre tutte le condizioni per un pieno sviluppo della persona umana e delle comunità nelle quali la persona umana si integra. Rispetto alla comunità familiare, lo sviluppo della personalità di ciascun membro della famiglia è una conseguenza dell'armonico sviluppo della comunità stessa. L'ottica, quindi, che dovremo usare nell'esaminare i problemi familiari (e quindi anche quello del divorzio) non è certamente quella individualistica e, per molti aspetti, asociale. Tenendo infatti conto che lo sviluppo armonico di ciascun membro della comunità è condizionato dallo sviluppo degli altri membri, dobbiamo prima di tutto promuovere una legislazione che tenga unite e non dissociate le condizioni reciproche di sviluppo. In questo senso il mio credo religioso mi aiuta grandemente a comprendere come lo sviluppo della società co-

niugale e della società familiare, se può essere protetto da leggi che ne tutelino l'unità, deve essere altresì stimolato da una sempre più profonda donazione di sé, che è l'esperienza concreta di tutti noi, come coniugi e come genitori.

Il senso di questo sviluppo, al quale tutti noi, possiamo dire, senza distinzioni ideologiche aspiriamo, ci fa considerare inaccettabile che abbia carattere prioritario un provvedimento parziale ed in chiave negativa piuttosto che un profondo, obiettivo esame della realtà sociale come premessa ad una riforma sostanziale del diritto di famiglia, che si muove ancora in modo esclusivo in aridi schemi patrimoniali ben lontani da una visione umana e cristiana della famiglia.

Le proposte di legge che stiamo esaminando vanno inoltre valutate nella loro applicabilità alla realtà sociale e nelle loro conseguenze sul più importante soggetto: la famiglia.

Si tratta di valutare se tali proposte, che dovrebbero paragonarsi alla medicina che risana senza ledere l'organismo o al bisturi che distacca o incide solo l'organo malato senza danneggiare quelli sani, siano davvero tali. Solo in tali limiti, infatti, l'intervento è strumento benefico. Il farmaco, infatti, non è di per sé buono; lo è solo se specificamente usato e se il giudizio sulla sua efficacia è confortato da valide e serie esperienze ed il suo impiego non può essere generalizzato e lasciato all'indiscriminato uso di sani e di malati.

Se noi lanciamo questo presunto mezzo terapeutico nelle carni vive della comunità sociale dobbiamo essere ben certi che il rimedio del divorzio sia veramente tale da sanare i malati senza mettere a repentaglio i sani. L'analisi storica di una vasta esperienza che ho presentato all'inizio, una fra le tante, non permette, a mio avviso, di acquetare il nostro senso di responsabilità.

Mi domando se una proposta di tanta rilevanza sociale sia stata avanzata dopo la più attenta, la più vigile, la più circostanziata opera di studio, di indagine, di ricerca, di valutazione sul piano sociologico. La risposta è, purtroppo: no! Non basta, a mio avviso, aver messo a disposizione indicazioni bibliografiche, giurisprudenziali, o elementi di legislazione comparata. È l'esame analitico, sistematico, obiettivo (non sentimentale o strumentale) del contesto sociale che deve recepire la legge, indispensabile fondamento per una scelta legislativa di tale peso; è la preliminare valutazione delle strutture esistenti

che siano atte a garantire l'applicabilità della legge col minor danno possibile, che sola può decidere da quale parte debba porsi la coscienza del legislatore.

Non si è giunti a queste proposte di legge con una oculata preparazione preventiva, perché non può dirsi tale aver contato in Italia il numero degli ergastolani sposati, o quello delle coppie che convivono irregolarmente. Hanno forse influito anche cause inevitabili, quale il rifiuto di considerare con obiettività la possibilità di ricorrere ad organismi e servizi efficienti con notevoli potenziali competenze sui problemi della famiglia. Di fronte ad un reiterato *battage* pubblicitario sono mancate valutazioni sociologiche e studi applicativi. È inspiegabile (o è anche troppo chiaro) il movente che porta a chiedere con urgenza un rimedio che tanti hanno già giudicato peggiore del male. Si pensa forse più all'egoismo di pochi che al bene di molti ed alla difesa degli innocenti? O si vuole strumentalizzare a fini di rottura politica un'ansia divorzistica che non ritengo sia tanto viva in tutti gli italiani che attendono invece più urgenti riforme?

Comunque un fatto è certo: il rimedio ai casi pietosi (che non sono poi tutti ricompresi nell'elenco della proposta di legge in esame) era già predisposto ed era ed è ben altro. Il rimedio sta nella rapida, coraggiosa revisione del codice civile nei suoi articoli sul matrimonio e sul diritto di famiglia. I divorzisti hanno fatto il conto delle coppie illegalmente conviventi e dicono che per esse gli effetti positivi della legge sono indiscutibili e sacrosanti (per esse, perché dei figli si parla solo in appendice ed in modo inaccettabile). E questo può essere vero. Un uomo ed una donna che da anni convivono potranno sposarsi ed avere una loro serenità legale con un vincolo del quale essi stessi riconoscono un valore limitato.

Quanti sono in questa situazione? Moltissimi, dicono, con statistiche alla mano. Che si risposino tutti, che tutti si regolarizzino, ho ancora dei dubbi; ma, poniamo pure che tutti lo facciano, restano pur sempre una modesta minoranza sul complesso delle famiglie esistenti e di quelle potenziali avvenire.

Questo sarebbe il beneficio introdotto dalla legge per il divorzio.

Ma quali sono le conseguenze negative derivanti dalla disponibilità di tale mezzo di rottura? Che esso è offerto anche a tutte le coppie regolarmente sposate e che, soprattutto, è a disposizione di tutte quelle che si

sposeranno: e sono queste la enorme maggioranza.

Per il bene di pochi noi, senza valutarne esattamente le enormi ripercussioni a distanza, daremmo quest'arma di rottura del massimo bene, la famiglia, nelle mani di tanti. È vero che, purtroppo, non abbiamo fatto tempestivamente una politica di difesa della famiglia, ma nessuno può negare che in Italia la famiglia sia il nucleo del paese, il più valido baluardo a tutte le difficoltà, la più nobile e la più costruttiva istituzione.

Ebbene noi, che, tutti tesi alla ricerca del benessere ed alla politica dei consumi, non abbiamo saputo fare leggi che invece di considerare soltanto i singoli nei loro indiscutibili e validi diritti fossero rivolte alla famiglia nel suo complesso; noi che non siamo ancor giunti ad aiutare la famiglia in tutte le forme di vita congiunta (dalla casa alle condizioni di lavoro dei coniugi, dalla scuola ai trasporti, dall'assistenza alla previdenza), andiamo a cuor leggero a dare in nome della libertà (di quale libertà?) alla famiglia l'arma per facilitarne la disgregazione e renderne meno responsabile la formazione. Certo sarà meno facile appianare e dimenticare contrasti se sarà possibile rifuggire da abnegazione, riflessione e tregua; certo sarà facile dimenticarsi dei doveri verso i figli con la giustificazione di rifarsi una felicità, di ricostruirsi una vita.

Ma credete proprio che la famosa frase « mi sono ricostruito una vita » — formando una nuova famiglia con un'altra donna, perché l'« amore » con l'A maiuscolo è finito con la moglie di 50 anni e ricomincia con l'altra di 20 anni — sia tutta verità assoluta e tutta sacrosanta pulizia morale? Quanti, dopo tale esperienza, ritornano in sé e pensano ai figli perduti e magari anche alla moglie che « tutto sommato » non era poi tanto male?

E non valuteremo mai abbastanza il rischio di far sì che troppo facilmente il matrimonio non costituisca più un passo estremamente serio che fonda la famiglia, che è una e non può essere che una. Se si ammette che la famiglia possa facilmente (che cosa sono 5 anni di separazione legale o di fatto?) essere più di una, il matrimonio diviene una prova che due persone fanno di stare insieme perché tanto, se non va, si dividono. E potranno certo dividersi; ma intanto (ed è questo il *punctum dolens*) sono nati dei figli!

Approvando la temporaneità del matrimonio, e quindi della famiglia (ed è questo il vero oggetto della legge), noi baratteremo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1969

l'avvenire dei figli, di tutti i figli, con volontà politiche.

Perché non è affatto dimostrata, né accettabile, l'asserzione che la legge in esame è a favore dei figli. Io sostengo invece il contrario: che l'ammissibilità del divorzio danneggia i figli. Non è di diventare figli legali che hanno bisogno i figli nati da coppie illegali che si risposano; il nome, anche se ha una sua importanza psicologica in una società come la nostra, non vale l'affetto del genitore perduto e non compensa la separazione da fratelli e le difficoltà di inserimento in un nuovo nucleo familiare.

Quanti figli nati da padre libero e da donna coniugata non hanno avuto il riconoscimento da parte del padre? Moltissimi (vedi statistica dell'URSS). Ed il senso di paternità che manca crescerebbe solo con la possibilità del divorzio?

Ma poniamo il caso del divorzio che permetta l'unione di persone già coniugate e con figli nati dal primo matrimonio: quale sarà il destino dei figli? Salvo poche eccezioni, tutte le possibilità di abbandono si sono verificate, tutte le più gravi frustrazioni sono state denunciate, tutte le amarezze sono state espresse dai figli, tutti i rancori sono stati covati per anni e anni, anche per la vita intera. Invito i colleghi a leggere con obiettività *Le dossier des enfants du divorce* ed a meditarne il contenuto di angoscia e di dolore così come sono esposti da una insegnante che non è antidivorzista, ma invita le persone di buona volontà a considerare il terribile atto d'accusa dei figli verso i genitori, e gli adulti in genere, ed a riflettere sui rimedi da cercare con lealtà ed onestà.

Ed il rimedio non si identifica certo, per un giudice passionato, con il divorzio, che è indicato come causa troppo frequente di tanto danno fisico, psichico e morale.

Il rimedio si troverà soltanto se metteremo in atto una serena valutazione delle « vere » situazioni di disadattamento matrimoniale preesistenti, o concomitanti con la assunzione del vincolo e collegheremo il bene dei figli con le idonee soluzioni da identificare caso per caso.

Il rimedio sarà quello di abbandonare una legislazione anacronistica e ingiusta nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e sarà, soprattutto, quello di restituire ai focolari la saldezza che era insita nella persuasione del loro carattere definitivo.

Occorre, piuttosto che diffondere il concetto del matrimonio visto come « esperienza » da ripetere se è fallita, ribadire il concetto

che il matrimonio impegna reciprocamente gli sposi, ma non meno entrambi, congiuntamente e solidalmente, verso i figli che nasceranno.

Ove comunque non bastassero tali considerazioni del diritto dei deboli a far riflettere sulla gravità del passo intrapreso da questo Parlamento, ribadisco la mia opposizione a proseguire il dibattito sino alla votazione senza una più valida valutazione di presunti benefici e di conseguenze, senza predisporre gli strumenti giuridici e sociali conseguenti perché l'applicazione delle soluzioni scelte non porti a dei veri disastri.

Propongo pertanto il rinvio della discussione delle proposte di legge in esame e la nomina di una Commissione interparlamentare mista, composta da deputati e senatori, da sociologi, da giuristi, da magistrati, da esperti dei settori didattici, previdenziali, assistenziali e sindacali; tale Commissione nominata dal ministro di grazia e giustizia dovrà approfondire il problema in tutti i suoi aspetti e riflessi, influenze e confluenze, prevedibili benefici e necessarie precauzioni e dovrà conseguentemente riferirne al Parlamento.

Acquisiti i risultati di questo approfondimento, potremo riaffrontare il problema con maggiore senso di responsabilità e con più dovuto rispetto alle nostre coscienze.

Questa strada richiede a mio avviso questa legge, una legge dalla quale dipende l'avvenire dei nostri figli e delle nostre famiglie, che non sono solo quelle di oggi, ma anche quelle che verranno. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Storchi. Ne ha facoltà.

STORCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel dare inizio a questo breve intervento in un dibattito che, se formalmente riguarda i casi di scioglimento del matrimonio o i casi di disciplina del divorzio, in sostanza assume il significato e il contenuto di un dibattito a favore o contro l'introduzione del divorzio nella nostra legislazione, mi sono posto anch'io, come già altri colleghi, il problema dei criteri ai quali ispirarlo, criteri che — sia detto subito — possono essere desunti o da valutazioni di carattere religioso, in relazione al contenuto sacro proprio del sacramento del matrimonio, o da valutazioni di carattere sociale e civile, in relazione alla natura del matrimonio e al posto che l'istituto della famiglia assume nella nostra coscienza civile

e umana, così come di conseguenza deve assumere nella nostra legislazione.

Le prime motivazioni, me ne rendo ben conto, hanno valore più limitato, in quanto proprie solo di quanti riconoscono al matrimonio un carattere sacro; e del resto sono destinate a rimanere valide per i credenti qualunque possa essere la legislazione vigente. Non è pertanto a queste che intendo riferirmi, anche se so bene che esse, per quanti si ispirano alla dottrina cattolica, pienamente coincidono con le seconde; coincidono cioè con le valutazioni che in sede di società civile familiare e nazionale noi non possiamo non fare per sostenere l'esigenza dell'indissolubilità del matrimonio, al fine di conservare alla famiglia il posto che le spetta, riconoscerne i diritti ed evitare i danni e le crisi che invece deriverebbero ad essa e all'intera società dalla introduzione di una legislazione divorzista.

E ciò non vuol dire, come già i relatori di minoranza hanno ampiamente esposto nel loro pregevole documento, al quale do anch'io la mia piena adesione, non valutare e non comprendere le non poche crisi che colpiscono oggi la famiglia italiana; vuol dire solo non ritenere che il divorzio sia un rimedio, anzi ritenere che il divorzio aggiungerebbe crisi a crisi e, quindi, non risolverebbe una realtà e una situazione che, invece, va affrontata e risolta con altri mezzi e con altri strumenti.

Per questo, e per introdurci subito nell'argomento, mi pare che si debba premettere anzitutto la considerazione del bisogno naturale dell'uomo di vivere in una famiglia e attraverso questa far parte di una società. La vita familiare, così come la vita sociale, hanno infatti un loro preciso significato nello sviluppo e nel perfezionamento della persona umana. E dunque lo stesso bene comune, e non solo il bene individuale, che richiede che la famiglia si sviluppi, raggiunga i suoi scopi, realizzi le sue finalità, così come deve poter fare l'intera vita sociale.

Vi è perciò in questa visione un reciproco scambio di diritti e di doveri. Vi sono i diritti e i doveri della famiglia in ordine alla società e i diritti e doveri di questa in ordine alla famiglia.

La società deve aiutare, deve sostenere la famiglia, deve favorirne la nascita, promuoverne lo sviluppo; deve collaborare al raggiungimento dei suoi fini, e d'altra parte non vi è migliore sostegno alla vita sociale di una sana concezione della famiglia.

E se anche si obietta, e a ragione, che la società familiare di oggi non è più quella di un

tempo e che le profonde trasformazioni di usi e costumi sono entrate ormai anche nel recinto della intimità familiare, vero è altresì che ciò non tocca la natura dell'istituto né la natura dei rapporti dei coniugi tra loro o con i loro figli, né quella infine che ancora unisce e deve unire la società familiare con l'intera vita sociale.

Anzi, si potrebbe agevolmente sostenere che, sparita la famiglia patriarcale di un tempo o la famiglia basata su rapporti di particolare gerarchia e unicità di guida, resa difficile la vita quotidiana dalle autonomie di lavoro e di vita dei suoi componenti, costretta pertanto a risolvere ogni giorno sempre nuovi problemi, la famiglia, oggi, ha quanto mai bisogno non solo della comprensione da parte della società ma anche di strumenti concreti di assistenza e di aiuto in tutte le sue fasi: quando deve formarsi, per aiutare i giovani ad una reciproca, piena conoscenza sia fra di loro sia dei problemi che dovranno affrontare insieme; quando si è appena avviata, specie nell'aiuto offerto alle giovani madri e ai figli, o quando dovessero sopravvenire momenti di difficoltà o di incomprendimento, per cercare, nell'opera persuasiva di esperti, con i mezzi legali opportuni e convenienti, di adottare le soluzioni che possano salvare tutto quanto è possibile dei suoi valori originari.

Per questo dobbiamo renderci conto che nella nostra realtà la famiglia non costituisce un fatto privato, avulso da ripercussioni o conseguenze sull'intera vita sociale. Essa è, infatti, collocata al centro di tutta una delicata serie di rapporti: da una parte sono i rapporti che intercorrono tra i singoli individui che la compongono, dall'altra sono i rapporti che, per il fatto stesso della sua costituzione, vengono a stabilirsi con la società civile, della quale essa costituisce una delle fondamentali componenti.

Il primo rapporto, se non vuol essere individualista od egoista nelle sue estreme manifestazioni, comporta, evidentemente, la valutazione dei diritti e degli interessi delle singole parti, e tra queste non vanno certo dimenticati i figli; ma questo non in modo esclusivo, quasi preclusivo del superiore valore della comunità familiare come tale, alla quale esse parti hanno dato vita. Così è per il secondo, in cui l'interesse collettivo di tutta la comunità civile può richiedere alla comunità familiare anche una parte di sacrificio, purché sia ordinato al bene comune e purché la stessa società civile sia consapevole dei doveri che le spettano, per altro verso, nei confronti della società familiare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1969

Comunque, come ha detto nel suo intervento l'onorevole Martini, il problema che qui si pone è quello dello Stato: quando si è costituita una comunità, e di questa comunità lo Stato riconosce i diritti, per ciò stesso lo Stato non può rimanere estraneo al fatto che qualcuno ne minacci l'esistenza o l'esplicazione dei diritti, o dei diritti delle singole persone che la compongono.

Quello che non può essere dimenticato nel matrimonio non è, dunque, solo il rapporto individuale tra i coniugi, o tutt'al più il rapporto fra ciascuno di loro ed i loro figli, quanto anche il rapporto fra di loro e la nuova comunità alla quale hanno dato vita, così come tra questa nuova comunità nata dal matrimonio e il bene comune dell'intera società.

Ora, in questa valutazione del bene comune è compresa tutta la ricca possibilità di una politica della famiglia, moderna, adeguata ai tempi, rispondente alle esigenze della nuova realtà della nostra vita, ma in essa non rientra di certo il divorzio per il solo fatto che non riconosciamo ad esso, perché non l'ha, la virtù o la capacità di sanare i mali per i quali sarebbe ordinato. È un nuovo male invece che si verrebbe ad aggiungere agli altri e per il quale, una volta che fosse introdotto, si dovrebbe subito porre il problema del come rimediarevi.

Del resto, introducendo il divorzio, non vi è dubbio che noi opereremmo, come è già stato giustamente rilevato, un rovesciamento della tendenza in atto nella nostra vita politica e sociale, così come nella nostra legislazione, consistente nel predisporre gli opportuni interventi da parte dell'intera vita sociale, della società cioè come tale, anche nei confronti di un istituto naturale tanto importante e delicato qual è la famiglia. E ciò — evidentemente — solo per aiutarla nei suoi compiti e per facilitare il perseguimento dei suoi fini, così da affermare e tutelare in modo positivo e concreto gli interessi più alti e più nobili che debbono presiedere alla sua vita.

Non solo, ma si può anche aggiungere (e credo fondatamente) che, come è avvenuto per altri istituti della nostra vita civile e sociale, così anche per il matrimonio non si possa prescindere, nella valutazione dei suoi molteplici aspetti e dei suoi problemi, da una valutazione che comporti altresì la considerazione dell'interesse generale, fermo restando, è evidente e per venire al problema che qui particolarmente ci interessa, che sia provata e sentita la convinzione che l'interesse generale è nettamente dalla parte del

mantenimento del carattere indissolubile del matrimonio, e non invece, come gli oppositori vorrebbero far ritenere, dalla parte delle tesi favorevoli al divorzio.

L'andamento del dibattito parlamentare ha già, a mio avviso, largamente sostenuto questa posizione sulla base della stessa esperienza dei paesi divorzisti, ormai tutti preoccupati di questo nuovo male che si è aggiunto ai mali della famiglia e che si chiama appunto divorzio, e ciò nella sua accezione di carattere più generale, senza soffermarci cioè a dare di esso valutazioni quantitative di piccolo o grande divorzio, di casi numerosi o di casi meno numerosi, per i quali esso sarebbe ammesso; dato che è il principio che conta. È ciò tanto più che è ormai accertato, con le più ampie prove documentarie, l'andamento estensivo del divorzio nei paesi che lo hanno introdotto. Si comincia con pochi casi, ma poi si allarga ad altri. È un male che si estende sempre più, fino a non avere più limiti.

Ma vi è pure un'altra considerazione che anche di recente è stata ampiamente esposta in uno studio del professor Casella, ed alla quale mi pare opportuno riferirmi in quanto contesta il ragionamento fatto dai divorzisti con il dire in sostanza, che se è vero che il divorzio giova ai meno, non danneggia i più, e non si vede perché i più dovrebbero negare ai meno il beneficio del divorzio una volta che a quei più esso non fa né caldo né freddo. Ma non è vero, obietta l'autore citato, che il divorzio non danneggia i più, per il fatto che la legislazione divorzista non impone a nessuno il divorzio; è che per tutti, dal momento in cui si introduce il divorzio, il matrimonio non è più la stessa cosa. E precisa che è perché qualcuno possa approfittare del divorzio che viene modificata, e per tutti, la legislazione sul matrimonio, cioè in sostanza la qualità giuridica del matrimonio.

Ed è anche la realtà di fatto della vita sociale che viene ad essere profondamente modificata dall'introduzione del divorzio, e ciò — mi si passi il gioco delle parole — per il fatto stesso che vi è la possibilità di divorziare e che un certo numero di famiglie divorzierà.

Si pensi alla sorte dei figli: non è un fatto che interessa solo i coniugi o i loro figli, il problema di affidarli all'uno o all'altro, ad altra madre o ad altro padre. È un fatto che interessa anche l'intera società, così come educatori, psicologi e pedagogisti possono ampiamente dimostrare, per le frustrazioni che li colpiscono, nelle reazioni

eversive proprie dell'età giovane, in cui tali fatti normalmente avvengono e che lasciano in loro conseguenze per tutta la vita.

Si pensi alla stessa sorte delle mogli, di solito le più sacrificate dal divorzio, che se « libera », come si suol dire, i coniugi, ciò non fa certo in condizione di parità; in genere è il marito che si libera della moglie e con assai maggiore facilità può trovarsene un'altra; ma ben diversa e ben più difficile è normalmente la sorte delle mogli, anche perché di solito è a loro che vengono affidati i figli più piccoli o più bisognosi di cure e di affetto.

Tali considerazioni, se valgono per ogni tipo di famiglia, ricca o povera che sia, valgono in modo ancora più accentuato per le famiglie del nostro popolo, nel senso in cui normalmente si usa questa espressione. Non sono le famiglie popolari che chiedono il divorzio; né del resto, salvo poche eccezioni, il divorzio è stato posto con scala alcuna di priorità nelle enunciazioni che durante le campagne elettorali partiti e parlamentari, che si vantano in modo particolare di essere interpreti delle aspirazioni e delle istanze delle masse popolari, hanno ritenuto di sottoporre alla loro attenzione. Altre cose chiedono a noi — ed hanno ragione — in merito, invece, alla tutela della famiglia, all'avvenire dei figli, alla casa, al lavoro, alla scuola, ad un ordinamento assistenziale e previdenziale che tenga maggiormente conto, appunto, delle vere istanze delle molteplici categorie del nostro popolo e che noi dovremmo riconsiderare in tutta la loro importanza sia nel dibattito già avviato alla Camera sul diritto di famiglia sia quando arriveremo a prendere in esame il cosiddetto programma degli anni 80, per vedere di dare ad esse delle risposte concrete, adeguate e positive.

E poiché fra i motivi di crisi della famiglia si è citato quello delle cosiddette vedove bianche dell'emigrazione, non vi è dubbio che anche i problemi dell'emigrazione hanno — anzi sempre più debbono o dovrebbero avere — una loro prospettazione di carattere familiare. Non è necessario citare qui cifre, perché le statistiche su questi aspetti della vita familiare sono sempre estremamente difficili e delicate e, come spesso avviene, non omogenee per la diversità delle situazioni che esse non possono esattamente individuare. Ma il problema esiste ed è grave, ed è questo che conta. Conta, cioè, il sapere che l'emigrazione all'estero, e spesso anche quella interna, comporta certamente famiglie che restano senza il loro capo e capifamiglia che

restano senza la loro famiglia; comporta anche (e forse questo è un aspetto cui si dà meno rilievo) la realtà di giovani che si trovano in condizioni obiettive di difficoltà nel formarsi una famiglia, che pure vorrebbero, e talvolta accade che la formino all'estero, lontano dal loro modo normale di vita, senza adeguate conoscenze e senza la necessaria preparazione, cosicché alla fine la famiglia non ha in sé capacità di resistenza al tempo ed agli eventi.

Ma in questo caso il problema da correggere non è tanto nella famiglia, nuova o vecchia che sia, ma nell'emigrazione. E l'emigrazione che richiede da parte nostra una serie di interventi non sporadici, ma organici, volti a far sì che non avvenga per la sola spinta della disoccupazione o per la sola esigenza di lavoro, ma sia atto di scelta libera e responsabile e comunque confortata da ogni adeguata tutela e necessaria assistenza. Vi sono, infatti, compiti da svolgere in patria per preparare la famiglia che intende partire; ve ne sono altri per la famiglia che resta nell'attesa del ritorno del capofamiglia; vi sono altri compiti da svolgere all'estero attraverso opportuni accordi con i paesi di immigrazione o opportuni interventi da parte della Comunità economica europea, che tanto trae giovamento e vantaggio per le sue attività dall'opera e dalla presenza del lavoratore italiano.

Si pensi alle case e non più alle baracche; si pensi agli asili e non più ai parenti ed agli amici trasformati in assistenti per i figli; si pensi alle scuole per i ragazzi, alla loro cultura, alla loro ricreazione. E poiché tra i temi posti all'esame della Comunità vi è anche quello del fondo sociale, vorrei auspicare, anche in questa occasione, che esso possa assumere compiti sempre più incisivi proprio in quel settore sociale per eccellenza, che è la famiglia.

Inoltre, se vogliamo tutelare la famiglia, non dobbiamo continuare sulla strada che purtroppo abbiamo intrapreso dell'esaltazione continua e sfacciata di tutto quanto è contrario alla sua unità ed ai suoi fondamentali valori civili, umani, sociali e cristiani. Dalla stampa alla cinematografia è tutta una gara per mettere in rilievo le famiglie che si rompono, la successione dei matrimoni, degli adulteri, i tradimenti, e tutto questo troppe volte con compiacimento, come se fosse cosa normale, logica ormai in questa nostra società, che, fra tutte le cose che consuma, vuole consumare anche della famiglia non già le tradizioni superate o invecchiate e non

più rispondenti ai tempi nuovi (cosa questa giusta e opportuna), ma i valori che essa ha rappresentato nella nostra tradizione e nella nostra storia e che meritano ancora di essere conservati e tramandati alle nuove generazioni.

Per questo siamo ancora qui, signor Presidente, nel nostro Parlamento, a riprendere, dopo la pausa estiva, il nostro dibattito, che vogliamo augurarci non solo sempre sereno e responsabile, come certo lo è stato finora, ma anche aperto e chiarificatore di posizioni che invece troppe volte sono state assunte come aprioristiche e non convincenti nella forza delle loro argomentazioni.

E questo vorrei dire in modo particolare all'onorevole Valori per assicurarlo che non vi è, dalla primavera all'autunno, alcun diverso atteggiamento della democrazia cristiana, così come egli ha voluto affermare nel suo intervento dei giorni scorsi. Nella primavera scorsa infatti, di fronte alla massiccia richiesta di una discussione immediata, avevamo proposto il rinvio a dopo l'estate per suscitare nell'opinione pubblica conoscenza, interesse per la materia, per richiamarne la importanza, per sottolinearne la gravità. È noto che al voto la nostra richiesta non fu accolta, anche se urgenti provvedimenti erano in attesa delle nostre decisioni. Abbiamo così discusso e discutiamo ancora; abbiamo iscritto nel dibattito i colleghi che ne hanno fatto richiesta e questi parleranno in una discussione che, perciò, continua regolarmente anche se ora la si è giustamente alternata con quella di altri provvedimenti di particolare interesse, nel quadro di un ordinato e non ostruzionistico sviluppo della nostra attività legislativa.

Non pensi dunque l'onorevole Valori a motivi che assolutamente non rientrano in questo nostro atteggiamento, né a concessioni politiche né a compromessi strumentali, che non sarebbero accettabili, e neanche a quel distacco, che, secondo lui, noi avremmo ormai avvertito, fra l'impostazione da noi data al problema del divorzio e l'opinione pubblica italiana di ogni condizione civile e politica e, come egli ha detto, perfino religiosa.

Del resto, ciò potremo constatarlo quando, subito dopo la chiusura del dibattito sul divorzio, potrà essere avviato quello sul *referendum*, e ciò solo — lo creda — per rendere possibile difendere, e diffondere in serenità di spirito e in tranquillità di convinzioni, le tesi in cui crediamo in un tema così importante e significativo per il popolo italiano.

Penso dunque di poter concludere riprendendo un concetto già ampiamente esposto da vari colleghi, e in particolare, mi pare, dell'onorevole Cervone, i quali hanno messo in risalto la corrispondenza, che indubbiamente esiste, tra società naturale, nel suo più vero e profondo contenuto, e i valori morali, etici, religiosi, culturali, economici, sociali, di tradizione, che caratterizzano un certo agglomerato umano.

Dire che la famiglia è società naturale è richiamarsi, infatti, a tali valori e a tali contenuti: è questa, evidentemente, l'interpretazione più logica e rispondente al vero del concetto di società naturale al quale ha inteso far riferimento il costituente, inserendone la dizione nella nostra Costituzione. Anzi, e più ancora, si può sostenere che è questo stesso concetto che è stato presente agli uomini di Governo e al legislatore del nostro paese, tanto che, se è vero, come rilevava l'onorevole Baslini nella relazione alla sua proposta, che nel corso di oltre cento anni di vita unitaria italiana non sono mancati tentativi per introdurre il divorzio, vero è anche che essi non sono mai giunti a conclusione, e ciò non solo per fatti — come dire? — procedurali, come la fine delle legislature o a causa della mancanza dei proponenti, ma proprio perché la coscienza comune di cattolici e non cattolici e l'obiettiva valutazione di partiti politici e di coalizioni di Governo che non comprendevano di certo la democrazia cristiana, hanno sempre visto e sentito il divorzio in Italia come contrario, appunto, alla nostra storia e alla nostra tradizione, come contrario agli usi e ai costumi della nostra gente, così da determinare una reazione quasi istintiva ad ogni tentativo di introdurlo.

La famiglia, è stato detto, nella storia, nella tradizione italiana e nel sentimento popolare, è sempre stata unita con istintiva naturalezza al concetto di indissolubilità del matrimonio. Affermare il contrario significa forzare tale concetto, che rende caratteristica la natura della società familiare italiana. Affermare l'indissolubilità significa, quindi, aderire al profondo sentimento e alla positiva valutazione della nostra gente; ed è questo che noi diciamo, anche se siamo ben consapevoli di quanto è stato autorevolmente espresso in un congresso del Centro italiano femminile, e cioè che, oltre alla legislazione, bisogna far appello alle risorse morali che debbono poter colmare i paurosi vuoti di una società che ha, sì, grandi obiettivi e ideali, ma verso di essi procede talvolta in modo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1969

lento e contraddittorio, proprio perché la vita morale non è pari al progresso e lascia scoperti aspetti essenziali di un armonico e saldo processo di sviluppo. Vi sono quindi impegni e doveri per tutti, ed anche per ciascuno di noi, per realizzare una vita sana moralmente e civilmente per le nostre, per tutte le famiglie, senza gettarci lungo le strade già sperimentate da altri paesi con l'esito negativo che tutti possono constatare.

Alla Camera è già cominciato l'esame delle varie proposte di legge sul diritto di famiglia: ecco una prima indicazione di modi positivi e concreti per andare incontro ai bisogni e alle esigenze delle famiglie. Altre potranno seguire ancora e, se questo dibattito ci porterà non al divorzio, ma al risveglio di ogni doveroso interessamento giuridico e mo-

rale nei confronti delle famiglie, sarà stato, nonostante tutto, sicuramente positivo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO